



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9928 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

CODACONS-Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale nazionale Codacons in Roma, Viale G. Mazzini n. 73;

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

AUXILIUM LAZIO-Società cooperativa sociale e A.VO.G.-Associazione volontariato Guanelliano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento del 30 agosto 2011 con il quale il Ministero dell'interno ha comunicato al Codacons la inammissibilità della proposta progettuale numero PROG-010964 presentata dal Codacons per l'Azione 3, con riferimento all'avviso pubblico del 7 dicembre 2012 per l'assegnazione di finanziamenti relativi al Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013, annualità 2010;

- della relativa scheda di inammissibilità;

- del decreto di approvazione della graduatoria;

- di tutti gli atti a questi connessi e/o collegati, antecedenti e/o conseguenti;

nonché per la condanna

del Ministero dell'interno al risarcimento del danno causato dalla mancata valutazione del progetto presentato e derivante dalla mancata osservanza dell'ordinanza cautelare n. 9928 del 2011 del TAR Lazio, alla luce del termine ultimo per il finanziamento dei progetti datato 30 giugno 2012.

Visto il ricorso principale e quello recante motivi aggiunti con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e i documenti depositati;

Vista l'ordinanza 17 febbraio 2012 n. 6119 di accoglimento dell'istanza cautelare proposta;

Vista l'istanza prodotta dal Codacons ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. e ordinanza collegiale di accoglimento

19 febbraio 2013 n. 1786;

Esaminate le ulteriori memorie con documenti prodotte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Premette il Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori-Codacons (d'ora in poi, per brevità, CODACONS) di avere partecipato ad una delle selezioni bandite dal Ministero dell'interno, nell'ambito del Programma annuale (AP) per il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (FEI), al fine del finanziamento di progetti che rispondano agli obiettivi del predetto Programma. Le selezioni in questione avevano ad oggetto sei azioni finanziabili ed il CODACONS ha partecipato per l'azione n. 3 (Azioni di sensibilizzazione, di informazione e di comunicazione, per un finanziamento previsto di un milione di euro).

Riferisce l'associazione ricorrente di avere seguito la procedura telematica di partecipazione alla selezione, per come stabilito dal bando del 7 dicembre 2010, accedendo all'area selettiva tramite il sito del Ministero dell'interno "www.fondieuropeiimmigrazione.it" e provvedendo sia a dotarsi di casella di posta elettronica certificata e di firma digitale sia a trasmettere i modelli telematici entro il termine finale indicato nelle ore 18 del 28 febbraio 2011.

Lamenta la ricorrente che il Ministero, con provvedimento del 30 agosto 2011, le ha comunicato la inammissibilità della proposta progettuale numero PROG-010964 presentata per l'Azione 3 con riferimento all'avviso pubblico del 7 dicembre 2010 per l'assegnazione di finanziamenti relativi al Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013, annualità 2010. Il CODACONS sostiene che tale provvedimento è affetto da molteplici profili di illegittimità, ma principalmente presenta una assoluta assenza di motivazione in quanto l'atto espulsivo è testualmente fondato sulla circostanza che "la Commissione tecnica di valutazione ha ritenuto la stessa (domanda) inammissibile, ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso pubblico, per le seguenti cause di inammissibilità: Il modello A non risulta conforme alle modalità di presentazione previste" (così, testualmente, nel provvedimento impugnato).

Considerato che una siffatta motivazione, oltre che non corrispondente alla realtà, si palesa inidonea a consentire di comprendere la ragione dell'esclusione dalla ridetta selezione, l'associazione ricorrente ha proposto ricorso volto ad ottenere l'annullamento dell'atto espulsivo, accompagnato da istanza cautelare proposta al fine di non rendere vana la partecipazione alla selezione dal momento che il termine ultimo per la realizzazione dei progetti finanziati era fissato al 30 giugno 2012.

2. - Nel silenzio processuale delle parti indicate come controinteressate, si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno contestando analiticamente le avverse prospettazioni, ritenendole infondate e sostenendo la correttezza del comportamento posto in essere dai competenti uffici dell'amministrazione; di talché l'Avvocatura erariale chiedeva la reiezione del gravame.

3. - Con ordinanza 17 febbraio 2012 n. 6119 la Sezione accoglieva l'istanza cautelare proposta, sottolineando il palese difetto di motivazione dell'atto impugnato.

4. - Pendente iudicio il CODACONS ha proposto motivi aggiunti, a suo parere resisi necessari dal tenore della memoria di costituzione dell'Avvocatura recante una sorta di "motivazione postuma" dell'atto espulsivo qui principalmente impugnato nonché domanda giudiziale volta ad ottenere l'accesso ad alcuni documenti amministrativi, rappresentando che essa aveva già presentato istanza di accesso documentale all'amministrazione

finalizzata a conoscere, nello specifico, lo stato dei finanziamenti derivanti dal progetto Fei 2010, richiedendo in particolare gli atti attestanti eventuali adempimenti assunti a seguito della ordinanza n. 6119 del 2012, con precipuo riguardo anche ad eventuali mandati di pagamento, con riferimento alla quale l'amministrazione ha ritenuto di negare la richiesta ostensione.

Con l'ordinanza collegiale 19 febbraio 2013 n. 1786 la Sezione accoglieva l'istanza di accesso giudiziale, fissando l'udienza per la discussione del merito della controversia.

5. – In vista dell'udienza di merito le parti presentavano ulteriori memorie confermando le già rassegnate conclusioni. In particolare la difesa erariale eccepiva l'ormai sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame.

Mantenuta riservata la decisione all'udienza del 9 aprile 2013, la riserva è stata sciolta alla Camera di consiglio del 17 aprile 2013.

6. – La controversia in esame scaturisce dal provvedimento di esclusione della domanda di partecipazione alla selezione bandita dal Ministero dell'interno per il finanziamento di progetti finanziabili nell'ambito del Programma annuale (AP) per il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (FEI), al quale il CODACONS ha partecipato con riferimento all'azione 3 (Azioni di sensibilizzazione, di informazione e di comunicazione, per un finanziamento previsto di un milione di euro). Il bando, del 7 dicembre 2010, aveva previsto una procedura interamente telematica che sarebbe stata avviata da ciascun concorrente accedendo ad un'area selettiva tramite il sito del Ministero dell'interno www.fondieuropeiimmigrazione.it, predisponendo poi la domanda di partecipazione compilando i modelli ivi proposti dall'amministrazione e inviandoli per posta elettronica certificata, apponendo la firma digitale del presentatore, entro il termine finale indicato nelle ore 18 del 28 febbraio 2011.

Era avvenuto che il Ministero, con provvedimento del 30 agosto 2011, ha comunicato al CODACONS la inammissibilità della proposta progettuale (numero PROG-010964 presentata per l'Azione 3) in quanto “la Commissione tecnica di valutazione ha ritenuto la stessa (domanda) inammissibile, ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso pubblico, per le seguenti cause di inammissibilità: Il modello A non risulta conforme alle modalità di presentazione previste” (così, testualmente, nel provvedimento impugnato).

Il CODACONS ritiene affetto da insanabile vizio di difetto di motivazione l'atto espulsivo, dimostrando documentalmente che la domanda era stata predisposta e trasmessa secondo le coordinate partecipative fissate dal bando, tanto che, al momento della spedizione del progetto, il sistema lo aveva accettato senza rilevare alcuna anomalia.

7. – Controdeduce sul punto l'Avvocatura erariale rilevando che la commissione tecnica non aveva potuto fare altro che escludere il progetto presentato dal CODACONS dalla selezione, in quanto la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 non era stata sottoscritta, di talché le relative dichiarazioni espresse dalla concorrente e rese indispensabili, a pena di esclusione dalla legge di gara, non potevano ritenersi acquisite alla procedura selettiva.

Sul punto replica il CODACONS segnalando che, per un verso, il provvedimento di esclusione si limita ad asserire soltanto che il modello A non sia stato compilato in modo conforme alle prescrizioni del bando, senza però indicare in quale parte della domanda si evidenziassero tali deficit compilativi, per altro verso, soltanto nella memoria difensiva prodotta dalla difesa erariale è stato possibile comprendere che detto deficit si appunterebbe nella mancata compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione per come declinati nel bando, ma anche detta (seconda e nuova) asserzione non corrisponderebbe alla realtà, dal momento che il progetto presentato dal CODACONS risulta essere stato compilato integralmente, come peraltro è possibile verificare confrontandolo con le domande proposte dalle odierne controinteressate, oltre

ad essere stato firmato digitalmente.

8. – Effettivamente, dall'esame della documentazione prodotta e in particolare dal confronto tra la domanda presentata dal CODACONS e quelle delle altre concorrenti acquisite al giudizio, emerge una assoluta identità compilativa, fatta esclusione per i contenuti ovviamente, che è idonea a testimoniare di come alcun deficit nella stesura della domanda possa rivelarsi nell'immediatezza e all'atto della sua lettura. Per quanto riguarda poi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 2000, essa appare redatta secondo le coordinate stabilite dal bando e appare completa in tutti i suoi elementi. Alla domanda risulta infine apposta la firma digitale del presentatore della stessa per conto del CODACONS, di talché non è possibile escludere il riferimento alla paternità delle dichiarazioni espresse.

Tali elementi documentali, facilmente traibili dalla lettura degli atti acquisiti al processo, rende ignota la ragione effettiva che ha dato luogo alla esclusione dalla selezione del progetto presentato dal CODACONS e induce a ritenere che, quanto meno, stante la presenza (quantomeno formale) di tutti gli elementi di partecipazione alla selezione, gli uffici precedenti avrebbero dovuto approfondire in contraddittorio con la partecipante ogni questione di dubbio circa la completezza di tali elementi, piuttosto che procedere ad una esclusione recta via.

Oltretutto la formulazione delle ragioni dell'esclusione, raccolta nel provvedimento di esclusione impugnato, appare decisamente inadeguata a rivelare quali e quante incompletezze siano state registrate dalla commissione tecnica nell'esaminare la domanda di partecipazione presentata dal CODACONS, violando apertamente il dettato di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. – L'illegittimità di un siffatto comportamento era stato evidenziato nell'immediatezza dalla Sezione che, con l'ordinanza 17 febbraio 2012 n. 6119, aveva accolto l'istanza cautelare consentendo in tal modo una rivalutazione della domanda di partecipazione alla selezione in modo da non rendere quest'ultima di nessun rilievo per il CODACONS, visto che il bando era chiaro nell'indicare la data del 30 giugno 2012 come limite temporale per il finanziamento e l'attuazione del progetto ammesso.

Non risulta in atti che il Ministero abbia provveduto a proporre appello nei confronti di detta ordinanza e neppure che abbiano gli uffici provveduto a rivalutare la posizione della domanda presentata dal CODACONS secondo il decisum cautelare espresso da questo Tribunale.

10. – Appare evidente da quanto sopra, oltre alla ribadita illegittimità del provvedimento di esclusione adottato dal Ministero, l'inconsistenza della eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, atteso che il CODACONS aveva a suo tempo presentato domanda risarcitoria e che il comportamento degli uffici, che non hanno tenuto in alcun conto l'indicazione del Tribunale sorta in sede cautelare nel corso del presente giudizio, analizzando nuovamente, alla luce delle indicazioni espresse dalla Sezione, la valutazione circa l'ammissibilità a meno della domanda alla selezione, non appare in alcun modo ragionevole ovvero giuridicamente giustificato.

Sicché, per un verso risulta permanere l'interesse del CODACONS alla definizione nel merito del presente giudizio, ai fini dell'ottenimento del ristoro economico per il danno subito, mentre per altro verso risulta confermata la fondatezza del ricorso volto ad ottenere l'annullamento dell'atto qui principalmente impugnato.

L'esame della domanda risarcitoria, reso agevole dalla acquisita illegittimità del provvedimento impugnato e dalla attribuibilità della colpa agli uffici ministeriali per le conseguenze che al CODACONS sono derivate dall'espulsione dalla selezione, tenuto conto che temporalmente detti uffici, in seguito all'accoglimento dell'istanza cautelare proposta dalla odierna parte ricorrente, avrebbero potuto tempestivamente rivalutare la posizione del CODACONS, rispetto alla selezione per l'accesso ai finanziamenti, in epoca ampiamente antecedente rispetto alla "data fatale" del 30 giugno 2012, si complica con riferimento alla liquidazione dell'ammontare dovuto

alla odierna ricorrente in quanto non vi è prova documentale acquisita al giudizio né, oramai, acquisibile in sede istruttoria, che una volta ammesso alla selezione il progetto presentato dal CODACONS sarebbe stato ritenuto meritevole di accedere al finanziamento.

11. – Nello specifico, pur non ricadendo la controversia nell'alveo del contenzioso in materia di appalti pubblici - all'interno del quale, per espressa indicazione della Corte di giustizia UE, Sez. III, sent. 30 settembre 2010, causa C-314, non è necessaria, ai fini dello scrutinio della domanda di risarcimento del danno, l'indagine sull'elemento soggettivo della responsabilità con riferimento al comportamento tenuto nel corso della procedura dalla stazione appaltante - avendo già, per come sopra si è chiarito, individuato una precisa responsabilità in capo agli uffici ministeriali nella realizzazione del comportamento illegittimo, che si compendia nel contempo in illecito civile, che ha inciso sulla posizione soggettiva dell'associazione aspirante al finanziamento del progetto, il Collegio, in sede di esame della ridetta domanda risarcitoria, è tenuto a verificare la completezza degli elementi idonei al riconoscimento del ristoro compensativo in favore dell'odierna ricorrente.

In siffatto contesto è comunque indubbio che, come è a tutti noto, perché sussista una responsabilità per culpa in contrahendo a carico della pubblica amministrazione occorre, da un lato, che il comportamento tenuto dalla P.A. risulti contrastante con le regole di correttezza e di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. e, dall'altro, che lo stesso comportamento abbia ingenerato un danno del quale appunto viene chiesto il ristoro. L'obbligo di correttezza e buona fede nelle trattative va inteso in senso "oggettivo", nel senso che non si richiede un particolare comportamento soggettivo di malafede, ma è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giustificato motivo ha eluso le aspettative della controparte. Nel caso in esame avere escluso il progetto dalla selezione attraverso un provvedimento illegittimo e non aver provveduto a rivalutare la posizione della concorrente quando ancora ve ne era l'utilità, in seguito alla decisione assunta da questo Tribunale in sede cautelare, costituiscono testimonianze del comportamento civilmente illecito posto in essere dagli uffici procedenti che, dunque, hanno dimostrato un comportamento non in linea rispetto alla ordinaria diligenza che ci si attende dal procedere di una pubblica amministrazione.

Fermo quanto sopra va rammentato che, in ordine alla quantificazione del danno nel caso della responsabilità precontrattuale, il risarcimento riguarda il solo interesse negativo, ossia le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto e le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali, mentre non è risarcibile il mancato utile relativo al mancato intervenuto successo nella procedura dalla quale si è stati espulsi.

La prova di tali danni, inoltre, spetta alla parte lesa, in linea con l'inquadramento di tale responsabilità nell'ambito della responsabilità aquiliana (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2002 n. 416). Ai fini della prova del danno, l'istante deve assolvere l'obbligo di allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda, dovendo in via generale escludersi la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. che presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare del pregiudizio subito. La giurisprudenza ha peraltro sottolineato nella materia de qua l'importanza dell'assolvimento dell'onere allegatorio: "atteso che il diritto entra nel processo attraverso le prove ma queste ultime devono avere ad oggetto fatti circostanziati. Ove anche possa ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l'obbligo, a monte, di allegare circostanze di fatto precise (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2011 n. 4072, Sez. VI, 11 maggio 2011 n. 2791, Sez. V 6 aprile 2009 n. 2143 e 13 giugno 2008 n. 2967). Ed infatti:

a) in sede di giudizio avente ad oggetto la richiesta di condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni il privato danneggiato, ancorché onerato, in particolare, della dimostrazione della colpa dell'ente pubblico, può offrire al giudice anche elementi solo indiziari, quali la gravità della violazione, il carattere vincolato dell'azione

amministrativa, l'univocità della normativa di riferimento e il proprio apporto partecipativo al procedimento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3615 del 2008, cit.);

b) l'importanza dell'assolvimento dell'onere allegatorio è d'altra parte fondamentale, perché, se è vero che il diritto entra nel processo attraverso le prove, queste ultime devono però avere ad oggetto pur sempre dei fatti circostanziati. Per quanto possa ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, infatti, è comunque ineludibile l'obbligo, a monte, di allegare circostanze di fatto precise (Cons. Stato, Sez. V, n. 2967 del 2008, cit.);

c) quando il soggetto onerato della allegazione e prova dei fatti non vi abbia adempiuto, non può neppure darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito (Cons. Stato, Sez. V, n. 2143 del 2009, cit. e 16 febbraio 2009 n. 842).

12. – Va poi ulteriormente precisato che il Collegio, pur non ignorando l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità precontrattuale della P.A. non sarebbe configurabile anteriormente alla scelta del contraente (nella specie riferibile al momento di conclusione della procedura selettiva), trattandosi di fase in cui gli interessati sono solo meri partecipanti alla gara (cfr. in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2010 n. 6489 e 28 maggio 2010 n. 3393), tuttavia ritiene di condividere il diverso orientamento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6264) con il quale si sostiene che non vi sono ragioni sistematiche per escludere la configurabilità di una responsabilità di carattere precontrattuale in capo all'amministrazione in ipotesi in cui il mancato rispetto dei generali canoni di buona fede e correttezza in contrahendo si sia risolto, in concreto, in un'attività nel suo complesso illegittima. D'altronde, opinandosi diversamente, specialmente nel caso in cui il punctum dolens della controversia sia concentrato nella illegittima esclusione dalla gara, senza che l'amministrazione abbia provveduto a riammettere il concorrente, seppur invitato a farlo in sede cautelare dal Tribunale, non sarebbe mai possibile ristorare il danno patito dal concorrente medesimo, quando l'impedimento partecipativo alle ulteriori fasi della selezione sia interamente attribuibile alla responsabilità dell'ente procedente che, con il proprio comportamento, ha di fatto e ingiustificatamente reso impossibile l'accesso dell'aspirante alle ulteriori fasi della procedura.

Anche nel corso delle trattative che preludono all'aggiudicazione (rectius, definizione) di una procedura selettiva, infatti, grava comunque sul soggetto pubblico l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, in ragione dell'affidamento ingenerato nei privati, considerato meritevole di tutela dall'ordinamento.

Nel caso di specie però il Collegio rileva che nessuna prova è stata offerta dal CODACONS circa le spese inutilmente sopportate per partecipare alla procedura svolta in vista della selezione di talché non è possibile ricavare con sicurezza i costi realmente sostenuti in via esclusiva per la redazione del progetto poi illegittimamente escluso dalla selezione.

Conseguentemente tale risarcimento deve essere liquidato in via equitativa, trovandosi giustificazione a tale scelta nella circostanza che la prova avente ad oggetto la eventuale idoneità del progetto ad essere ammesso, in seguito all'aggiudicazione della selezione, al finanziamento è stata resa di impossibile acquisizione a causa del comportamento degli uffici competenti che non hanno provveduto a rivalutare la posizione della partecipante alla selezione nonostante l'indicazione emersa nella sede cautelare del presente giudizio.

Ne deriva che, tenuto conto delle modalità non particolarmente complesse di predisposizione dell'offerta che possono trarsi dalla lettura del bando, il Collegio stima equo riconoscere una somma pari a € 3.000,00 (euro tremila/00) quale ristoro dovuto al CODACONS per la predisposizione della domanda di partecipazione alla selezione dalla quale l'associazione è stata illegittimamente esclusa, non potendosi procedere ad altra forma di

ulteriore ristoro non avendo il CODACONS dimostrato che la domanda avrebbe potuto essere sicuramente ammessa al finanziamento ovvero non avendo dimostrato documentalmente ulteriori danni subiti a seguito della mera partecipazione alla procedura selettiva.

Trattandosi di debito di valore, all'associazione ricorrente spetta anche la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stata concretata l'illegittima esclusione sino alla pubblicazione della sentenza: a decorrere da tale momento, infatti, in conseguenza della liquidazione giudiziale il debito di valore si trasforma in debito di valuta.

13. – In ragione delle suesposte considerazioni, le censure dedotte dal CODACONS risultano essere fondate e il ricorso proposto va accolto con annullamento dell'atto impugnato. La domanda risarcitoria va anch'essa accolta, seppure nei limiti di cui sopra, disponendosi la condanna del Ministero resistente al pagamento della somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) a titolo equitativo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. novellato, per come richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., liquidandosi nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre ad accessori come per legge ed alla restituzione del contributo unificato se versato. Le spese possono, altresì, compensarsi con riferimento alle altre parti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) in favore del CODACONS, in persona del rappresentante legale pro tempore, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Condanna il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore del CODACONS, in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre ad accessori come per legge ed alla restituzione del contributo unificato se versato. Spese compensate con riferimento alle altre parti in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 9 aprile 2013 e del 17 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)